

83.039

**Messaggio  
concernente una modificazione della convenzione  
di doppia imposizione con la Francia**

del 18 maggio 1983

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva un accordo completivo della Convenzione di doppia imposizione con la Francia, firmato l'11 aprile 1983.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 maggio 1983

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Aubert

Il cancelliere della Confederazione, Buser



## Compendio

*I negoziati iniziati nel 1980, dietro domanda della Francia, miranti a rivedere la nostra convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione, hanno condotto, l'11 aprile 1983, alla firma di un accordo completo che modifica 13 articoli di detta convenzione, come pure il suo protocollo addizionale. La convenzione risale al 1966 ed era già stata riveduta una prima volta nel 1969.*

*L'articolo concernente il domicilio delle persone fisiche è stato rifatto; accorda ormai un diritto sussidiario d'imposizione alla Francia per le persone fisiche domiciliate in Svizzera, ma che hanno conservato legami stretti con la Francia. Gli interessi dei crediti, segnatamente delle obbligazioni negoziabili per cui la ritenuta alla fonte era finora del 10 per cento, saranno ormai completamente esonerati. Gli utili di capitale, realizzati al momento dell'alienazione di partecipazioni sostanziali da parte di persone fisiche, potranno essere assoggettati ad imposta, a certe condizioni e entro certi limiti, nello Stato in cui ha sede la società le cui azioni sono alienate.*

*Nell'articolo concernente lo scambio di informazioni, le possibilità date dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (RS 351.1) sono espressamente menzionate.*

*Per quanto concerne l'imposizione dei frontalieri, che è oggetto di un accordo particolare, i redditi di questi lavoratori continueranno ad essere assoggettati a imposta nello Stato di domicilio che però verserà allo Stato del luogo di lavoro una compensazione finanziaria equivalente al 4,5 per cento della massa totale delle loro remunerazioni. Questo nuovo disciplinamento non concerne l'accordo esistente tra la Francia e il Canton Ginevra.*

*Infine, per ciò che concerne l'imposizione della sostanza, la doppia imposizione che risulta dall'esazione simultanea dell'imposta svizzera sulla sostanza e dell'imposta francese sulle grandi sostanze su certi elementi del patrimonio sarà eliminata. La Francia computerà l'imposta svizzera sulla sostanza nella sua imposta sulle grandi sostanze.*

*Come è d'uso, i Cantoni e gli ambienti economici interessati sono stati strettamente associati al negoziato di questo accordo completo e l'hanno approvato.*

## 1 Cronistoria

Le relazioni fiscali tra la Svizzera e la Francia sono attualmente disciplinate da una convenzione di doppia imposizione che risale al 9 settembre 1966 (RU 1967 1113) e che fa seguito alle convenzioni concluse nel 1937 e 1953; questa convenzione del 1966 ha subito una prima modificazione importante per mezzo di un accordo completo del 3 dicembre 1969 (RU 1970 1296) il cui scopo era principalmente di permettere a certi azionisti svizzeri di società francesi di ottenere il rimborso dell'avere fiscale connesso, dal 1966, con i dividendi distribuiti dalle società francesi.

Questa convenzione e il suo accordo completo del 1969 hanno dato complessivamente risultati positivi, anche se nel corso degli anni si sono rivelate certe difficoltà di applicazione. L'intensità delle relazioni finanziarie e commerciali, così come l'importanza dei movimenti di persone tra i due Paesi, spiegano il fatto che alcune divergenze di vedute abbiano potuto prodursi tra le amministrazioni fiscali dei due Paesi. Nondimeno gli aspetti positivi di questa convenzione prevalgono nettamente su quelli negativi.

Nel 1980 il Governo francese ci ha comunicato il suo desiderio di rivedere certe disposizioni della convenzione per tener conto dei cambiamenti intervenuti nella politica francese e internazionale in materia di eliminazione della doppia convenzione da una parte e della legislazione fiscale francese d'altra parte. La Francia auspicava pure una collaborazione più stretta del nostro Paese in materia di controllo dei movimenti di persone e di capitali tra i due Paesi e di lotta contro l'evasione e la frode fiscali. Non potevamo sottrarci alla domanda francese di revisione tanto più che la Svizzera aveva pure dei desiderata da far valere, segnatamente in materia d'imposizione dei salari dei frontalieri. Dal 1980 al 1982 si sono svolte parecchie fasi di negoziati; i cambiamenti politici intervenuti in Francia nel 1981 hanno comportato modificazioni importanti della legislazione fiscale francese, in particolare per via dell'introduzione di un'imposta sulle grandi sostanze di cui è stato necessario tener conto nella revisione della convenzione. È dunque soltanto nell'autunno 1982 che un'intesa ha potuto essere raggiunta a livello amministrativo e che l'accordo completo ha potuto essere parafato. Questo accordo completo è stato firmato a Parigi l'11 aprile 1983 contemporaneamente a un accordo particolare disciplinante il trattamento fiscale dei salari dei frontalieri.

## 2 Compendio delle principali domande svizzere e francesi di revisione e soluzioni convenute

### 21 Domande francesi

#### 211 Domicilio delle persone fisiche

In Francia si critica da parecchio tempo il fatto che numerosi contribuenti, per lo più facoltosi, fissino un domicilio fiscale in Svizzera pur conservando stretti legami con la Francia, sia sul piano economico che su quello delle relazioni sociali. La ragione della residenza in Svizzera è che vi beneficiano

delle condizioni fiscali favorevoli consentite alle persone senza attività lucrativa dalle legislazioni fiscali svizzere, sia cantonali che federali (art. 18<sup>bis</sup> del decreto del Consiglio federale concernente l'imposta federale diretta).

La convenzione del 1966 comprendeva certo una disposizione (art. 4 cpv. 5 lett. b) che permetteva di non riconoscere la qualità di residente a queste persone; con l'uso tuttavia questa disposizione poco precisa si era rivelata difficilmente applicabile. Inoltre la Svizzera aveva convenuto con i suoi altri vicini (la Repubblica federale di Germania, l'Austria, l'Italia come pure il Belgio) una clausola più precisa avente per effetto sia di rifiutare la qualità di residente alle persone in questione, sia di portare il loro onere fiscale in Svizzera, per certe categorie di redditi, a un livello paragonabile a quello che è di regola per i residenti ordinari del nostro Paese. È una clausola identica che la Francia domandava in primo luogo.

Una seconda domanda verteva sullo statuto fiscale delle persone che trasferiscono il loro domicilio dalla Francia in Svizzera, pur continuando a soggiornare in Francia durante una parte dell'anno. Basandosi su una disposizione della nostra convenzione di doppia imposizione con la Repubblica federale di Germania (art. 4 cpv. 3), la Francia ha auspicato di disporre di un diritto sussidiario d'imposizione per tali persone, nel senso che, senza negare il diritto primario d'imposizione della Svizzera sull'insieme dei redditi e della sostanza di queste persone, essa potesse egualmente assoggettare a imposta certi elementi del loro reddito e della loro sostanza eliminando la doppia imposizione grazie alla computazione delle imposte svizzere su quelle francesi.

Come testé ricordato, queste rivendicazioni francesi si basavano su precedenti, segnatamente su disposizioni della nostra convenzione con la Repubblica federale di Germania. Esse erano inoltre confortate da casi particolari che avevano sollevato problemi. La Svizzera non poteva dunque rifiutarle. Contrariamente a certe domande iniziali francesi che andavano al di là di ciò che era stato concesso alla Germania nel 1971, le disposizioni finalmente convenute sono rigorosamente identiche a quelle che figurano in detta convenzione e, in parte, nelle nostre convenzioni con l'Austria, l'Italia e il Belgio (art. 3 dell'accordo complessivo, che modifica l'art. 4 della convenzione). Esse avranno certamente il vantaggio di diminuire i casi difficili di procedura amichevole nei quali la residenza è contestata.

## 212 Imposizione degli interessi

La Francia desiderava che gli interessi d'obbligazioni fossero esonerati da qualsiasi imposta alla fonte nello Stato d'origine di questi interessi, mentre la convenzione attuale prevede una trattenuta del 10 per cento al massimo (art. 12 cpv. 2). L'obiettivo di questa domanda era probabilmente di favorire l'investimento in Francia, a lunga scadenza, di capitali svizzeri.

Pur essendo interessata da questa proposta la Svizzera ha insistito affinché l'esonero non fosse limitato agli interessi delle obbligazioni negoziabili, ma avesse una portata generalissima e si applicasse pure agli interessi di prestiti

ordinari, segnatamente dei prestiti concessi da banche svizzere a mutuatari francesi o da società madri svizzere alle loro filiali francesi.

La soluzione svizzera è finalmente prevalsa, talché tutte le categorie di interessi saranno imponibili soltanto nello Stato di domicilio del beneficiario mentre lo Stato di fonte dovrà esonerare completamente questi interessi (art. 6 dell'accordo completo, che modifica l'art. 12 della convenzione).

## 213 Imposizione degli utili di capitale

In origine la Francia desiderava ottenere un diritto primario di imposizione su tutti gli utili di capitale (o plusvalenze mobiliari) realizzati da residenti di Svizzera (persone fisiche e giuridiche) al momento dell'alienazione di una partecipazione importante (10% e più) in una società francese. La Svizzera non poteva accettare una deroga così importante alle regole abituali delle convenzioni di doppia imposizione che prevedono l'imposizione esclusiva degli utili di capitale nello Stato di domicilio dell'alienante. Tuttavia la Svizzera doveva riconoscere che possibilità d'abuso esistono in ragione del fatto che i Cantoni che assoggettano a imposta gli utili di capitale mobiliari sono rari (la Confederazione non prevede un'imposta di questo genere). Una tale assenza d'imposta può incitare residenti di Francia a spostare il loro domicilio in Svizzera prima di procedere a una vendita di titoli implicante un notevole utile di capitale. Sono d'altronde considerazioni di questa natura che hanno già indotto la Svizzera a concedere un diritto sussidiario d'imposizione su certi utili di capitale alla Repubblica federale di Germania (art. 13 cpv. 4 della convenzione del 1971). Anche con la Francia si è finalmente convenuta una disposizione identica a quella appena menzionata (art. 8 cpv. 2 dell'accordo completo, che modifica l'art. 15 della convenzione).

## 214 Imposta sulla sostanza

La Francia ha introdotto un'imposta sulle grandi sostanze a partire dal 1° gennaio 1982. Questa imposta concerne soltanto le persone fisiche. Il tasso di questa imposta nel 1982 era dello 0,5 per cento per le sostanze comprese tra 3 e 5 milioni di franchi francesi, dell'1 per cento per le sostanze comprese tra 5 e 10 milioni e dell'1,5 per cento per le sostanze superiori a 10 milioni; nel 1983 i tassi sono restati gli stessi, ma le soglie sono state elevate (3,2; 5,3 e 10,6 milioni). L'imposta sulle grandi sostanze colpisce l'insieme dei beni, diritti e valori che compongono il patrimonio del contribuente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Oltre ai beni professionali, in ogni modo esonerati fino alla fine del 1985, ed ai boschi e alle foreste assoggettati a imposta per un quarto del loro valore venale, numerosi elementi della sostanza non sono assoggettati a imposta, come per esempio gli oggetti d'antichità, d'arte o di collezione. A prescindere da queste eccezioni l'imposta sulle grandi sostanze è un'imposta del tutto generale. Per questa ragione nelle relazioni internazionali i residenti di Francia sono assoggettati a imposta sulla loro sostanza mondiale, dunque compresi gli immobili all'estero

(p. es. in Svizzera). Le partecipazioni sostanziali (10% o più) nelle società anonime francesi sono assoggettate all'imposta sulle grandi sostanze, siano esse detenute da residenti o da non residenti (p. es. dai residenti di Svizzera). Accade lo stesso per le società francesi o estere il cui attivo è principalmente costituito di immobili situati in Francia. Gli investimenti finanziari dei non residenti in Francia (depositi, obbligazioni, azioni isolate, ecc.) non sono invece imponibili.

Nei due casi di immobili all'estero e di partecipazioni sostanziali la Francia intende eliminare la doppia imposizione computando le imposte estere (svizzere) nelle imposte francesi.

Il primo caso (imposizione d'immobili situati in Svizzera e appartenenti a residenti di Francia con computazione dell'imposta svizzera) può difficilmente essere contestato, poiché è conforme al modello elaborato nel 1977 dall'OCSE. Questa soluzione è la stessa di quella prevista dal 1971 nella nostra convenzione di doppia imposizione con la Repubblica federale di Germania. Ci siamo sforzati di ottenere una deroga domandando che gli immobili che Svizzeri di Francia possiedono in Svizzera — sovente da lungo tempo — siano esonerati dall'imposta francese. Questi sforzi sfortunatamente non sono stati coronati da successo. La Francia ha invero fatto valere di non poter stabilire norme differenti fondate sulla nazionalità dei contribuenti, poiché questo criterio della nazionalità non interviene praticamente nelle convenzioni di doppia imposizione che sono impostate principalmente sul criterio del domicilio; essa ha inoltre fatto notare che la sua imposta colpiva soltanto sostanze elevate (a partire da tre milioni di franchi francesi) e che in ogni caso la doppia imposizione era evitata per le grandi sostanze grazie alla computazione. L'onere fiscale ormai più elevato per taluni (coloro per i quali l'imposta francese supererà l'imposta svizzera) è una conseguenza non della convenzione, ma dell'introduzione dell'imposta sulle grandi sostanze.

L'applicazione della convenzione franco-svizzera di doppia imposizione all'imposta sulle grandi sostanze ha il vantaggio che per l'assoggettamento a questa imposta sarà applicabile la nozione di residenza quale è definita dalla convenzione e non la nozione molto più larga conosciuta dal diritto interno francese (p. es. il centro degli interessi economici).

Il secondo caso (imposizione di partecipazioni sostanziali nelle società francesi anche qualora il proprietario sia domiciliato in Svizzera) costituisce una novità e si scosta dal modello dell'OCSE e dalla prassi svizzera. La posizione francese è assolutamente risolta su questo punto, poiché si tratta di una questione politica alla quale il nuovo Governo attribuisce la più grande importanza. La Svizzera ha infine accettato le proposte francesi pur adattandole in modo da dar loro una portata limitata e un carattere eccezionale tali da impedire che esse costituiscano un precedente. Inoltre si considereranno sostanziali solo le partecipazioni del 25 per cento o più (e non del 10% e più secondo la prassi francese). Infine le conseguenze finanziarie di questo disciplinamento sono limitate. Invero il sistema proposto della computazione delle imposte svizzere nelle imposte francesi non pregiudica per niente la sovranità fiscale dei Cantoni e, secondo i nostri cal-

coli, sarà sfavorevole ai contribuenti (residenti in Francia per gli immobili in Svizzera e residenti in Svizzera per le partecipazioni sostanziali in Francia) soltanto a partire da una sostanza netta di circa 5 milioni di franchi svizzeri (16 milioni di franchi francesi). Soltanto a partire da questo ammontare elevato l'aliquota francese è generalmente superiore alle aliquote svizzere. Bisogna tuttavia segnalare che le persone assoggettate a un'imposta globale (imposizione speciale per gli stranieri senza attività lucrativa) potranno essere svantaggiate nella misura in cui si tratti di contribuenti che non pagano un'imposta svizzera sulla sostanza, di modo che la Francia non avrà un'imposta svizzera da computare (con riserva dell'imposta fondiaria svizzera; cfr. n. 37). Abbiamo inoltre potuto ottenere l'inserzione della clausola della nazione più favorita, clausola estendente automaticamente alla Svizzera il regime più favorevole che eventualmente la Francia potrebbe accordare a un Paese terzo membro dell'OCSE in materia d'imposizione delle partecipazioni sostanziali.

Le disposizioni concernenti l'imposta sulla sostanza saranno applicabili con effetto retroattivo al 1° gennaio 1982 (entrata in vigore dell'imposta francese sulle grandi sostanze; art. 15 cpv. 2 lett. c dell'accordo completo).

## 215 Scambi d'informazioni

La Francia persegue da molti anni una politica molto attiva in materia di lotta contro l'evasione e la frode fiscali internazionali, cercando di concludere il più gran numero possibile di convenzioni dettagliate d'assistenza amministrativa. Non c'era quindi da stupirsi che i negoziatori francesi mettersero subito l'accento su questo problema e domandassero una revisione della clausola dello scambio d'informazioni (art. 28 della convenzione), nel senso di un rafforzamento della cooperazione fra i due Stati nella lotta contro l'evasione e la frode fiscali.

Ci siamo risolutamente opposti a qualsiasi ampliamento della clausola esistente. Secondo la sua prassi invalsa la Svizzera è pronta a scambiare informazioni necessarie a un'applicazione regolare e atta a impedire un'utilizzazione abusiva della convenzione. Invece non è disposta a dare informazioni al di fuori della convenzione per la sola applicazione del diritto interno dell'altro Stato. Tuttavia per ciò che concerne la lotta contro la frode fiscale abbiamo sottolineato l'evoluzione che si è manifestata in Svizzera in questo campo e che ha condotto alla nuova legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale entrata in vigore il 1° gennaio 1983 (RS 351.1) e da voi accettata nel marzo 1981. L'articolo 3 capoverso 3 di questa legge prevede in effetti un'assistenza ai sensi della terza parte della medesima (comunicazione di informazioni, notificazione di documenti, ecc.) se il procedimento è diretto contro una truffa in materia fiscale. Abbiamo allora convenuto di riferirci espressamente nella convenzione a questa nuova legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale.

## 216 Società immobiliari

Da parecchio tempo persone fisiche cercano di acquistare e detenere immobili preservando l'anonimato. Creano a questo scopo una società le cui azioni sono tutte al portatore e la quale è giuridicamente compratrice e detentrica dell'immobile. Questa pratica è relativamente frequente per immobili situati in Francia e spesso le società intermediarie sono svizzere. Questo modo di fare è inteso non tanto a ottenere vantaggi fiscali quanto a garantire l'anonimato.

La Francia si sforza da parecchi anni di lottare contro queste pratiche inasprendo l'onere fiscale che colpisce gli immobili situati in Francia, appartenenti a tali società estere. Dal 1° gennaio 1983 una nuova legislazione prevede la riscossione (a certe condizioni) di un'imposta annua del 3 per cento del valore venale dell'immobile, non tanto per scopi di natura fiscale quanto piuttosto per scoraggiare il ricorso all'anonimato e rendere più trasparente il possesso del suolo. La Svizzera non poteva contestare questa imposta nel quadro dei negoziati concernenti la convenzione di doppia imposizione. Innanzitutto la convenzione lascia libero lo Stato in cui sono situati gli immobili di stabilire la sua imposta come meglio gli aggrada. In secondo luogo questo modo di fare non è contrario alla clausola di non discriminazione (art. 26 della convenzione). In terzo luogo non esiste doppia imposizione poiché l'immobile è assoggettato a imposta in Francia, ma non presso la società svizzera.

Invece, quando una società autenticamente svizzera che esercita nel nostro Paese un'attività economica e commerciale reale (p. es. una società d'assicurazioni) detiene immobili in Francia, conviene evitare che essa sia assoggettata alla nuova imposta francese. La Svizzera ha potuto ottenere soddisfazione su questo piano: una disposizione permetterà alle società svizzere in questione di ottenere l'esonero da questa imposta (n. 8 del protocollo addizionale, introdotto dall'art. 14 dell'accordo completo).

## 22 Domande svizzere

### 221 Imposizione dei diritti di licenza

Nella convenzione del 1966, la Svizzera aveva dovuto concedere, per la prima volta, un diritto limitato d'imposizione dei diritti di licenza a profitto dello Stato di fonte (5%). Tenuto conto dell'importanza del flusso dei diritti di licenza dalla Francia in Svizzera, questa imposta residua del 5 per cento rappresenta un ammontare importante che deve essere computato nelle imposte svizzere dovute dai licenziatari.

Tutti i nostri sforzi per ottenere una revisione di questa disposizione e l'eliminazione di questa imposta del 5 per cento hanno tuttavia incontrato una forte resistenza della Francia che non intendeva abbandonare il suo diritto limitato d'imposizione. Ciononostante abbiamo potuto ottenere una revisione della nozione «diritti di licenza», con lo scopo di escludere certi pagamenti, in modo particolare il leasing, da questa categoria di redditi, per trat-

tarli come benefici industriali e commerciali (art. 7 dell'accordo completo, che modifica l'art. 13 della convenzione; n. 1 e 4 del protocollo addizionale introdotti dall'art. 14 dell'accordo completo).

## 222 Imposizione dei frontalieri

Il regime fiscale dei salari dei frontalieri francesi e svizzeri è disciplinato da accordi molto vecchi (1910, 1911, 1921, 1934/35) che prevedono l'imposizione esclusiva di questi salari al domicilio dei frontalieri. Siccome Ginevra non ha mai aderito a questi accordi, i frontalieri francesi che lavorano a Ginevra sono imponibili nel luogo di lavoro (Ginevra), in applicazione dell'articolo 17 capoverso 1 della convenzione di doppia imposizione. Ginevra in contraccambio versa alle collettività locali francesi una compensazione finanziaria equivalente al 3,5 per cento della massa salariale lorda (accordo franco-ginevrino del 29 gennaio 1973). Gli altri Cantoni frontalieri (Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura) manifestano da qualche anno la volontà di cambiare il sistema e in ogni caso di ottenere una certa parte del prodotto dell'imposizione dei frontalieri.

Finalmente è stato trovato un accordo molto soddisfacente per i Cantoni interessati. Lo statu quo è stato mantenuto per quanto concerne il principio dell'imposizione dei frontalieri: quelli che lavorano a Ginevra continueranno dunque, per quanto concerne i loro salari, ad essere assoggettati a imposta a Ginevra con compensazione finanziaria di Ginevra alla Francia, e quelli che lavorano negli altri Cantoni frontalieri continueranno ad essere assoggettati a imposta in Francia, vale a dire nel loro luogo di domicilio. La Francia ha tuttavia accettato di accordare un certo compenso finanziario allo Stato del luogo di lavoro (la Svizzera). Questo compenso sarà calcolato in ragione del 4,5 per cento dell'ammontare totale dei salari lordi versati dai datori di lavoro svizzeri ai frontalieri francesi. È impossibile attualmente indicare esattamente a quanti franchi corrisponderà questo contributo, poiché l'ammontare della massa salariale lorda non è ancora conosciuto con certezza e dipende dall'evoluzione della congiuntura e del mercato del lavoro nelle regioni frontaliere. Per il 1981, è stato valutato molto sommariamente a 800 milioni di franchi svizzeri. Ciò corrisponderebbe a un versamento della Francia ai Cantoni di circa 36 milioni di franchi svizzeri. Conviene notare che questo disciplinamento è reciproco, vale a dire che per i rari frontalieri svizzeri che lavorano in Francia i Cantoni di domicilio dovranno pure restituire il 4,5 per cento della massa salariale lorda alla Francia.

Questo disciplinamento figura in un accordo speciale al quale i governi dei Cantoni interessati hanno dato il loro consenso e che è stato firmato contemporaneamente all'accordo completo che modifica la convenzione di doppia imposizione. Come le intese precedenti che abroga, questo accordo speciale, allegato al presente messaggio, è stato concluso da parte svizzera dal Consiglio federale agente in nome dei Cantoni interessati, in applicazione degli articoli 9 e 10 capoverso 1 della Costituzione federale. Non spetta dunque alle Camere federali approvarlo, ma ai Cantoni interessati, secondo

le regole previste dalla loro legislazione. È inteso che l'entrata in vigore di questi due testi (accordo complessivo e accordo sui frontalieri) sarà simultanea.

### **3            Commento alle disposizioni dell'accordo complessivo**

*Le principali modificazioni della convenzione vertono sui punti seguenti:*

#### **31            Domicilio delle persone fisiche**

(art. 3 dell'accordo complessivo, che modifica l'art. 4 della convenzione)

##### **311**

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 è adattato al modello dell'OCSE; questa precisazione non avrà conseguenze importanti.

##### **312**

Il paragrafo 4, interamente nuovo, è conforme alla disposizione corrispondente della nostra convenzione con la Repubblica federale di Germania (art. 4 par. 3). Le persone fisiche fiscalmente domiciliate in Svizzera in applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4, ma che conservano in Francia un'abitazione permanente o vi soggiornano almeno 183 giorni all'anno, potranno essere assoggettate a imposta anche in Francia, come se vi fossero domiciliate. La doppia imposizione risultante dal fatto che queste persone saranno pure assoggettate a imposta in Svizzera sulla base del loro domicilio nel nostro Paese sarà eliminata dalla Francia che o esonererà o computerà le imposte svizzere nelle imposte francesi.

##### **313**

Il paragrafo 6 lettera b dell'articolo 4 è pure stato adeguato alle disposizioni corrispondenti delle nostre convenzioni con la Germania, il Belgio e l'Italia. Concerne gli stranieri a beneficio di un'imposizione speciale o forfettaria (art. 18<sup>bis</sup> del decreto del Consiglio federale che istituisce un'imposta federale diretta e disposizioni corrispondenti delle legislazioni cantonali). Queste persone potranno approfittare dei vantaggi della convenzione soltanto se sono assoggettate a imposta in Svizzera su tutti i loro redditi di fonti francesi al tasso della totalità dei loro redditi mondiali.

314

Le modificazioni commentate nei numeri 312 e 313 qui sopra come pure quelle concernenti l'imposta sulla sostanza (n. 37 qui sotto) avranno per conseguenza pratica di portare l'onere fiscale di certe categorie di Francesi domiciliati in Svizzera al livello di quello francese, sia per le imposte sul reddito che per le imposte sulla sostanza.

### **32 Imposizione dei dividendi**

(art. 5 dell'accordo completo, che modifica l'art. 11 della convenzione)

321

Le società svizzere che detengono azioni di società francesi possono domandare il rimborso dell'aver fiscale connesso con i dividendi distribuiti dalle società francesi soltanto se la partecipazione della società svizzera nella società francese distributrice è inferiore al 20 per cento. La lettera b del paragrafo 3 dell'articolo 11 precisa ormai che questo limite del 20 per cento concerne le partecipazioni dirette e indirette, in conformità d'altronde con la pratica. Proficuamente, la nozione di partecipazione indiretta è definita nel numero 2 del protocollo addizionale (art. 14 dell'accordo completo).

322

I capoversi 2 e 3 del paragrafo 6 dell'articolo 11 e il numero 3 del protocollo addizionale (art. 14 dell'accordo completo) hanno lo scopo di assicurare alle stabili organizzazioni francesi di società svizzere un trattamento analogo a quello accordato a società di diritto francese. Queste stabili organizzazioni potranno ormai domandare il rimborso dell'aver fiscale con effetto retroattivo al 1° gennaio 1981 (art. 15 cpv. 2 lett. c dell'accordo completo) e l'esonero della trattenuta alla fonte sui dividendi. Di questo miglioramento beneficeranno soprattutto le compagnie svizzere di assicurazione che esercitano la loro attività in Francia il più delle volte per il tramite di stabili organizzazioni e non di filiali.

### **33 Imposizione degli interessi**

(art. 6 dell'accordo completo, che modifica l'art. 12 della convenzione)

Tutte le categorie d'interessi sono ormai imponibili esclusivamente nello Stato di domicilio del beneficiario. Questa modificazione si applicherà con effetto retroattivo agli interessi versati dal 1° gennaio 1983 (art. 15 cpv. 2 lett. a dell'accordo completo).

**34 Imposizione dei diritti di licenza**

(art. 7 dell'accordo completo, che modifica l'art. 13 della convenzione; n. 1 e 4 del protocollo aggiuntivo, introdotti dall'art. 14 dell'accordo completo)

Nulla del regime attuale d'imposizione dei diritti di licenza è cambiato: lo Stato di fonte dei diritti conserverà il diritto di riscuotere un'imposta limitata al 5 per cento dell'ammontare lordo dei diritti; lo Stato di domicilio del beneficiario dovrà computare questa imposta nella propria. I diritti di licenza versati all'estero da debitori svizzeri non sono tuttavia colpiti attualmente da un'imposta federale o cantonale. La stessa nozione di diritti di licenza è modificata in un senso restrittivo. Il prodotto del leasing, che è considerato un diritto di licenza in virtù della definizione data dall'OCSE, non lo sarà più nelle nostre relazioni con la Francia. Similmente le remunerazioni pagate per l'esecuzione di certi lavori tecnici non costituiscono diritti di licenza. Nei due casi questi redditi saranno trattati come benefici industriali e commerciali imponibili conformemente alle regole dell'articolo 7.

**35 Utili di capitale**

(art. 8 dell'accordo completo, che modifica l'art. 15 della convenzione)

L'aggiunta prevista al paragrafo 1 dell'articolo 8 dell'accordo completo tende a precisare la nozione di società immobiliari per l'applicazione della trasparenza fiscale (la società è ignorata e l'immobile assoggettato a imposta nel luogo in cui è situato).

Il paragrafo 2 dell'articolo 8 introduce un diritto sussidiario d'imposizione degli utili di capitale a profitto della Francia. Questo diritto sussidiario si applica soltanto se tutte le condizioni seguenti sono cumulativamente soddisfatte:

- l'alienazione deve vertere su una partecipazione sostanziale, vale a dire su una partecipazione del 25 per cento e più in una società francese;
- l'alienante, residente in Svizzera, deve essere stato un residente di Francia nel corso dei cinque anni precedenti l'alienazione;
- il guadagno realizzato non è assoggettato in Svizzera a nessuna imposta.

**36 Imposizione dei frontalieri**

(art. 9 dell'accordo completo, che modifica l'art. 17 cpv. 4 della convenzione; accordo particolare sull'imposizione dei frontalieri)

La modificazione dell'articolo 17 capoverso 4 è puramente formale: si limita a sostituire l'accordo dell'11 aprile 1983 all'accordo del 1935. Quanto all'accordo sui frontalieri, esso non ha bisogno d'essere approvato dalle Camere federali, ma dai Cantoni, come abbiamo spiegato precedentemente (n. 222).

**37 Imposizione della sostanza**

(art. 11 dell'accordo completo, che modifica l'art. 24 della convenzione; n. 6 e 7 del protocollo addizionale, introdotti dall'art. 14 dell'accordo completo)

Come indicato più sopra (n. 214) i beni immobili continuano a essere imponibili nel luogo in cui sono situati, ma lo Stato di domicilio del proprietario può pure assoggettarli a imposta. Se lo fa — è il caso della Francia — dovrà eliminare la doppia imposizione computando l'imposta riscossa nello Stato del luogo in cui sono siti gli immobili. Se si tratta di residenti di Francia che possiedono immobili in Svizzera è precisato (n. 7 del protocollo addizionale) che la Francia computerà non soltanto l'imposta svizzera sulla sostanza, ma pure l'imposta immobiliare o tassa fondiaria che è un'imposta sulla proprietà fondiaria, senza defalcazione dei debiti.

Similmente, le partecipazioni sostanziali che un residente di Svizzera possiede in una società francese sono imponibili in Svizzera (Stato di domicilio del proprietario), ma pure in Francia, purché questo Paese elimini la doppia imposizione computando l'imposta svizzera sulla sostanza nella propria imposta sulle grandi sostanze.

**38 Scambio d'informazioni**

(art. 13 dell'accordo completo, che modifica l'art. 28 della convenzione)

Il nuovo paragrafo 3 dell'articolo 13 è un semplice rinvio all'articolo 3 capoverso 3 della legge sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (RS 351.1). Non implica nessuna estensione dello scambio d'informazioni oltre a quella che potrebbe risultare dalla nuova legge stessa. Tale legge sarebbe in ogni modo applicabile con o senza convenzione di doppia imposizione.

**39 Modificazioni minori**

L'accordo completo modifica la convenzione del 1966/1969 su *alcuni altri punti molto meno importanti*.

- Articolo 1 dell'accordo completo; esso modifica il paragrafo 3A dell'articolo 2 della convenzione: lista delle imposte francesi che menziona in particolare l'imposta sulle grandi sostanze e, esclusivamente per l'applicazione dell'articolo 8 della convenzione, la tassa professionale.
- Articolo 2 dell'accordo completo; esso modifica i capoversi b) e g) (i) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della convenzione: definizioni dei termini «Francia» e «autorità competenti».
- Articolo 4 dell'accordo completo; esso modifica il paragrafo 4 dell'articolo 8 della convenzione: esonero delle imprese svizzere di navigazione marittima o aerea dalla tassa professionale francese.

- Articolo 10 dell'accordo completo; esso modifica l'articolo 19 della convenzione: la clausola concernente gli artisti e sportivi è adattata al nuovo modello dell'OCSE.
- Articolo 12 dell'accordo completo; esso modifica l'articolo 25A della convenzione: adattamento redazionale che tiene conto in particolare dell'imposta francese sulla sostanza.
- Numero 8 del protocollo addizionale: questa disposizione ha per scopo di sottrarre le società autenticamente svizzere, che esercitano un'attività reale, alle nuove disposizioni francesi concernenti gli immobili detenuti da società che hanno la loro sede all'estero (cfr. n. 216 qui sopra).

#### **4            Conseguenze finanziarie**

Due disposizioni avranno conseguenze finanziarie dirette per gli enti pubblici svizzeri.

La prima concerne il trattamento fiscale degli interessi; da una parte, la Svizzera (Confederazione, Cantoni, Comuni) non dovrà più accordare una computazione per l'imposta residua del 10 per cento che restava finora alla Francia per gli interessi versati dalla Francia in Svizzera. Ciò avrà dunque un effetto positivo per le finanze pubbliche svizzere; in compenso la Confederazione dovrà rimborsare la totalità dell'imposta preventiva per gli interessi di obbligazioni e di conti bancari spettanti a residenti di Francia, mentre fino ad ora ne conservava il 10 per cento.

L'altra disposizione comportante conseguenze finanziarie è quella concernente l'imposizione dei lavoratori frontalieri. Come abbiamo notato qui sopra (n. 222), è impossibile dire a quanto ammonterà il compenso finanziario francese eguale al 4,5 per cento della massa salariale lorda, la quale dipende evidentemente dalla congiuntura e dal mercato del lavoro. Si tratterà però certamente di parecchi milioni di franchi svizzeri che spetteranno ai Cantoni e ai Comuni interessati.

#### **5            Linee direttive della politica di governo**

Il progetto è conforme agli obiettivi perseguiti dalle linee direttive della politica di governo durante la legislatura 1979-1983 (FF 1980 I 548).

#### **6            Costituzionalità**

L'accordo completo è concluso conformemente all'articolo 8 della Costituzione. L'Assemblea federale è competente per approvare l'accordo completo in virtù dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione. L'accordo completo non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto; il decreto federale non sottostà quindi al referendum facoltativo previsto dall'articolo 89 capoverso

3 della Costituzione. La portata materiale e territoriale limitata dell'accordo non giustifica, inoltre, che sottostia al referendum facoltativo dipendente da una decisione delle due Camere presa in applicazione dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

## **7 Conclusioni**

L'accordo complessivo e l'accordo sui frontalieri sono il frutto di negoziati lunghi e ardui. Le concessioni consentite dalla Svizzera in materia di imposte sulla sostanza, d'imposizioni degli utili di capitale e d'imposizione degli stranieri senza attività lucrativa sono certo importanti. Ma i vantaggi ottenuti, segnatamente in materia d'imposizione dei frontalieri e degli interessi di prestiti, sono tutt'altro che trascurabili e sono stati accolti favorevolmente dagli interessati. Siamo del parere che l'insieme delle modificazioni sia in definitiva equilibrato.

I Cantoni e le organizzazioni economiche interessate alla conclusione delle convenzioni di doppia imposizione hanno approvato l'accordo complessivo.

**Decreto federale  
concernente un accordo completivo che modifica  
la convenzione di doppia imposizione con la Francia**

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 1983 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> L'accordo completivo, firmato l'11 aprile 1983, della convenzione del 9 settembre 1966, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata dall'accordo completivo del 3 dicembre 1969, è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

**Art. 2**

Il presente decreto, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

<sup>1)</sup> FF 1983 II 489

## Accordo completo

della Convenzione tra la Confederazione Svizzera  
e la Repubblica Francese  
intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte  
sul reddito e sulla sostanza del 9 settembre 1966  
modificata dall'Accordo completo del 3 dicembre 1969

---

*Il Consiglio federale svizzero,*  
*e*

*Il Presidente della Repubblica francese,*

desiderosi di modificare la convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata dall'accordo completo del 3 dicembre 1969 (appresso: «Convenzione») nonché il protocollo addizionale che forma parte integrante della Convenzione, hanno designato, a tale scopo, loro rispettivi plenipotenziari:

il Consiglio federale svizzero:

Sua Eccellenza François de Ziegler, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Confederazione Svizzera in Francia,

il Presidente della Repubblica Francese:

il signor Jacques Delois, Ministro dell'Economia, delle Finanze e del Preventivo

i quali hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

Il paragrafo 3 A dell'articolo 2 della Convenzione è abrogato e sostituito come segue:

«A. Per quanto riguarda la Francia:

- a) l'imposta sul reddito;
- b) l'imposta sulle società;
- c) l'imposta sulle grandi sostanze («grandes fortunes»); e
- d) per l'applicazione dell'articolo 8 esclusivamente, la tassa professionale;

ivi compresi ogni trattenuta alla fonte, acconto o versamento anticipato relativi alle imposte qui sopra menzionate.»

<sup>1)</sup> Dal testo originale francese.

**Articolo 2**

Le lettere b) e g) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione sono abrogate e sostituite come segue:

- «b) Il termine «Francia» designa i Dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica Francese compreso il mare territoriale e al di là di questo le zone sulle quali, in accordo con il diritto internazionale, la Repubblica Francese ha diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse dei fondi marini e del loro sottosuolo e delle acque che li sovrastano;»
- «g) L'espressione «autorità competenti» designa:
  - (i) per quanto riguarda la Francia, il Ministro dell'Economia, delle Finanze e del Preventivo o il suo rappresentante debitamente autorizzato;»

**Articolo 3**

L'articolo 4 della Convenzione è abrogato e sostituito come segue:

«1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso, a motivo del domicilio, della residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato o per la sostanza ivi situata.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c) se questa persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;
- d) se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente, cessa di essere assoggettata nel primo Stato alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante ha inizio nell'altro Stato contraente a contare dalla stessa data.

4. Se una persona fisica che ha un'abitazione permanente in Francia, o vi soggiorna almeno per 183 giorni nel corso dello stesso anno civile, è considerata «residente della Svizzera» secondo le disposizioni del paragrafo 2, la Francia può imporre questa persona, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, sull'insieme dei suoi redditi e della sua sostanza. Tuttavia, la Francia applica le disposizioni dell'articolo 25 A 1 ai redditi provenienti dalla Svizzera contemplati da queste disposizioni. Per tutti gli altri redditi o elementi di sostanza imponibili in Svizzera in virtù della convenzione, la Francia computa nell'imposta che colpisce questi redditi o elementi di sostanza l'imposta riscossa in Svizzera.

5. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui è situata la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle società di persone costituite od organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato contraente.

6. Non è considerata residente di uno Stato contraente nel senso del presente articolo:

- a) una persona che, pur rispondendo alla definizione data nei paragrafi 1, 2 e 5 qui sopra, è soltanto beneficiaria apparente dei redditi o proprietaria apparente della sostanza, dei quali fruisce in realtà — sia direttamente, sia indirettamente per il tramite di altre persone fisiche o giuridiche — una persona che non può essere considerata in proprio residente di detto Stato nel senso del presente articolo;
- b) una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni dei paragrafi precedenti, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente.»

#### Articolo 4

Il nuovo paragrafo seguente è aggiunto dopo il paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione:

«5. Per quanto riguarda l'esercizio di navi o aeromobili, in traffico internazionale, un'impresa francese sarà esonerata in Svizzera dalla tassa pro-

fessionale riscossa a profitto dei Cantoni o Comuni e un'impresa svizzera sarà esonerata in Francia dalla tassa professionale.»

### Articolo 5

La lettera b) del paragrafo 3 e il paragrafo 6 dell'articolo 11 della Convenzione sono abrogati e sostituiti come segue:

«b) Una società residente della Svizzera, che detiene direttamente e indirettamente meno del 20 per cento del capitale della società distributrice al momento della distribuzione.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente donde provengono i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

Tuttavia, questi dividendi danno diritto al credito d'imposta come se fossero riscossi da un residente della Francia quando la stabile organizzazione in Francia di una società che è residente della Svizzera detiene meno del 20 per cento del capitale della società distributrice al momento della distribuzione. Per l'apprezzamento di questo limite sono applicabili per analogia le disposizioni del paragrafo 3 b) qui sopra e del punto 2 del protocollo addizionale.

Sempreché non fruisca del credito d'imposta, la stabile organizzazione in Francia di una società residente della Svizzera può chiedere, in ragione dei dividendi compresi nei suoi risultati imponibili, il rimborso dell'antiparte che è stata versata, se del caso, dalla società distributrice.»

### Articolo 6

L'articolo 12 della Convenzione è abrogato e sostituito come segue:

«1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi di fondi pubblici, obbligazioni garantite o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi assimilati ai redditi di somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato donde provengono i redditi stessi.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato con-

traente donde provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

4. Qualora, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.»

### Articolo 7

Il paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione è abrogato e sostituito come segue:

«3. Ai fini del presente articolo, il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.»

### Articolo 8

1. Tra i due comma del paragrafo 2 dell'articolo 15 è inserito un nuovo comma del seguente tenore:

«Per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli immobili destinati da questa società al proprio esercizio industriale, commerciale, agricolo o all'esercizio di una professione non commerciale.»

2. Il nuovo paragrafo seguente è inserito dopo il paragrafo 5 dell'articolo 15 della Convenzione:

«6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5, i profitti provenienti dall'alienazione di azioni o di quote facenti parte di una partecipazione essenziale al capitale di una società sono imponibili nello Stato contraente di cui la società è residente se l'alienante è una persona fisica residente dell'altro Stato contraente:

– che nel corso dei cinque anni precedenti immediatamente detta alienazione è stata in un qualsiasi momento residente del primo Stato,

- e che non è assoggettata nell'altro Stato ad alcuna imposta su questi profitti in capitale.

Per l'applicazione di queste disposizioni si dà partecipazione essenziale quando l'alienante ha disposto, in un momento qualsiasi nel corso dei cinque anni precedenti l'alienazione, da solo o con persone apparentate, direttamente o indirettamente, di azioni o di quote che danno diritto al 25 per cento o più degli utili della società.»

### Articolo 9

Il paragrafo 4 dell'articolo 17 della Convenzione è abrogato e sostituito come segue:

«4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, il regime fiscale applicabile alle remunerazioni ricevute dai frontalieri è determinato dall'accordo dell'11 aprile 1983 concernente l'imposizione delle remunerazioni dei frontalieri.»

### Articolo 10

L'articolo 19 della Convenzione è abrogato e sostituito come segue:

«1. Nonostante le disposizioni degli articoli 16 e 17, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da attività personali esercitate nell'altro Stato contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, come musicista o come sportivo sono imponibili in questo altro Stato.

2. I redditi provenienti da attività personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, esercitate in tale qualità, se attribuiti a un'altra persona, sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 16 e 17.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o utili, e gli stipendi, salari e altri redditi simili che un artista dello spettacolo o uno sportivo, che è residente di uno Stato contraente, trae da attività personali esercitate nell'altro Stato contraente in tale qualità, sono imponibili soltanto nel primo Stato se queste attività nell'altro Stato sono finanziate per una parte importante con fondi pubblici del primo Stato, di una delle sue suddivisioni politiche o di uno dei suoi enti locali, o di una delle sue persone giuridiche di diritto pubblico.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i redditi provenienti da attività personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo esercitate in tale qualità in uno Stato contraente, se attribuiti a un'altra persona, sono imponibili, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 16 e 17, soltanto nell'altro Stato contraente se questa altra persona è finanziata per

una parte importante da fondi pubblici di detto altro Stato, di una delle sue suddivisioni politiche o di uno dei suoi enti locali o di una delle sue persone giuridiche di diritto pubblico, o se questa altra persona è un organismo senza scopo lucrativo di questo altro Stato.»

### Articolo 11

1. Il secondo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 24 è sostituito dal periodo seguente:

«La sostanza costituita da azioni o quote menzionate al paragrafo 2 dell'articolo 15 è imponibile nello Stato in cui i beni immobili sono situati.»

2. Il paragrafo 3 è abrogato.

### Articolo 12

I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 25 A sono abrogati e sostituiti come segue:

«3. Per quanto riguarda i redditi menzionati agli articoli 11, 13 e 19 come pure gli elementi della sostanza menzionati ai paragrafi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 24 che sono stati assoggettati all'imposta svizzera in conformità degli stessi, la Francia concede al beneficiario di questi redditi o al proprietario della sostanza, residente della Francia, un credito di imposta corrispondente all'imposta svizzera, da computarsi nelle imposte risultanti dalla base in cui detti redditi e elementi della sostanza sono compresi.

4. I crediti d'imposta del paragrafo 3, qui sopra, si computano separatamente nelle imposte francesi risultanti dalle basi in cui sono compresi i redditi e gli elementi della sostanza corrispondenti menzionati nel succitato paragrafo e nei limiti delle imposte francesi afferenti ai redditi stessi e agli elementi della sostanza.»

### Articolo 13

Il nuovo paragrafo seguente è inserito dopo il paragrafo 2 dell'articolo 28 della Convenzione:

«3. L'assistenza autorizzata dalla legge federale svizzera del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale si aggiunge allo scambio di informazioni previsto dal presente articolo.»

### Articolo 14

Le disposizioni dei punti I e II del Protocollo addizionale alla Convenzione sono abrogati e sostituiti come segue:

«1. Per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 7, i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche sono considerati come utili di un'impresa ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

2. Per quanto riguarda la lettera b) del paragrafo 3 dell'articolo 11, sono presi in considerazione, oltre i diritti detenuti direttamente dalla società residente della Svizzera, i diritti detenuti tramite altre società delle quali essa possiede, direttamente o indirettamente, il controllo, o sotto il controllo diretto o indiretto delle quali essa si trova. Si dà controllo se i diritti detenuti sono superiori al 50 per cento dei diritti di voto. Le difficoltà d'applicazione di questa disposizione sono oggetto di un accordo tra le autorità competenti.

3. Per quanto riguarda il paragrafo 6 dell'articolo 11, resta inteso che i dividendi compresi negli utili imponibili della stabile organizzazione in Francia di una società che è un residente della Svizzera non sono assoggettati alla ritenuta alla fonte applicabile, in virtù del diritto interno francese, ai dividendi i cui beneficiari sono persone che non hanno il loro domicilio fiscale o la loro sede in Francia.

4. Per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 13, i compensi corrisposti per analisi o studi specifici di natura scientifica, geologica o tecnica, per servizi specifici d'ingegneria o per servizi di consultazione o di sorveglianza non sono considerati compensi per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Sono loro applicabili le disposizioni dell'articolo 7.

5. Resta inteso che una persona fisica residente di uno Stato contraente che ha una o più abitazioni sul territorio dell'altro Stato non può essere assoggettata in quest'ultimo Stato a un'imposta sul reddito determinata globalmente secondo il valore locativo della o delle abitazioni.

6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 24, resta inteso che fintanto che le società francesi non saranno colpite da un'imposta ordinaria sul capitale, la sostanza costituita da azioni o da quote facenti parte di una partecipazione essenziale al capitale di una società che è un residente della Francia e che è detenuta da una persona fisica residente della Svizzera soggiace parimenti in Francia all'imposta sulle grandi sostanze. L'imposta riscossa in Svizzera su questa sostanza fa nascere il diritto, a beneficio della persona fisica residente della Svizzera, di un credito d'imposta, da computarsi nell'imposta francese alle condizioni previste ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 25 A.

Si considera che una persona fisica detiene una partecipazione essenziale se dispone, da sola o con persone apparentate, direttamente o indirettamente, di azioni o quote sociali che danno diritto al 25 per cento o più degli utili della società.

Se la Francia accorda a residenti di altri Paesi membri dell'OCSE, azio-

nisti o titolari di quote di società francesi, un regime più favorevole di quello menzionato qui sopra, questo regime sarà esteso ai residenti della Svizzera.

7. Per quanto riguarda l'articolo 25 A, si precisa, per l'applicazione del computo in materia d'imposta sulla sostanza prevista al paragrafo 3, che le imposte svizzere sulla sostanza comprendono l'imposta immobiliare riscossa sul valore lordo degli immobili.

8. Le società residenti della Svizzera saranno esonerate dalla tassa annua istituita dall'articolo 4 della legge finanziaria per il 1983 se esse forniscono all'amministrazione fiscale francese un documento attestato dalle autorità fiscali svizzere e certificante che i loro associati sono persone giuridiche che esercitano un'attività industriale e commerciale effettiva.»

### **Articolo 15**

1. Il presente Accordo completo sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile.

Esso entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratificazione.

2. La Convenzione modificata dal presente Accordo completo sarà applicabile:

- a) per ciò che riguarda le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, ai prodotti pagabili a contare dal 1° gennaio 1983;
- b) per ciò che riguarda le altre imposte sul reddito, ai redditi riscossi nel corso di qualsiasi anno civile o di qualsiasi esercizio a decorrere dal 1° gennaio 1983;
- c) per ciò che riguarda le imposte sulla sostanza, alla sostanza posseduta al 1° gennaio 1982 e dopo;
- d) per ciò che riguarda la tassa professionale, alla tassa riscossa per qualsiasi anno civile a decorrere dal 1° gennaio 1983;
- e) per ciò che riguarda il credito d'imposta del quale beneficiano le stabili organizzazioni in Francia di società residenti della Svizzera, ai dividendi riscossi a contare dal 1° gennaio 1981.

### **Articolo 16**

Il presente Accordo completo costituisce parte integrante della Convenzione e resterà in vigore finché sarà applicabile la medesima.

**Doppia imposizione**

---

*In fede di che* i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo completo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Parigi, in due esemplari in lingua francese, l'11 aprile 1983.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
François de Ziegler

Per il Governo  
della Repubblica Francese:  
Jacques Delors

**Accordo  
tra il Consiglio federale svizzero e il governo  
della Repubblica Francese concernente l'imposizione  
delle remunerazioni dei frontalieri**

---

*Il Consiglio federale svizzero,*  
in nome dei Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud,  
Neuchâtel e Giura,

*e*

*Il Governo della Repubblica Francese,*

Desiderosi di disciplinare equamente il regime fiscale delle remunerazioni dei frontalieri,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

I salari, le paghe e altre simili remunerazioni riscossi dai frontalieri sono imponibili soltanto nello Stato di cui essi sono residenti, verso compensazione finanziaria in favore dell'altro Stato.

**Articolo 2**

La compensazione finanziaria versata dallo Stato di residenza del frontaliere all'altro Stato è pari al 4,5 per cento della somma delle remunerazioni lorde annuali dei frontalieri.

**Articolo 3**

Il termine «frontaliere» designa qualsiasi persona residente di uno Stato, che eserciti un'attività salariale nell'altro Stato presso un datore di lavoro stabilito in quest'altro Stato, e che, di regola, ritorni quotidianamente nello Stato di cui è residente.

**Articolo 4**

Le modalità della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 sono fissate per scambio di lettere fra le autorità competenti dei due Stati.

<sup>1)</sup> Dal testo originale francese.

**Articolo 5**

Ciascuno Stato notificherà all'altro l'adempimento delle procedure richieste dalla sua legislazione per la messa in vigore del presente accordo. Questo entrerà in vigore alla data dell'ultima di dette notificazioni.

**Articolo 6**

L'accordo tra la Francia e la Svizzera dell'8 ottobre 1935 e gli scambi di lettere e di note del 1910, 1911, 1921 e 1934/35 concernenti il regime fiscale dei frontalieri sono abrogati. Le disposizioni di questi testi si applicheranno per l'ultima volta alle remunerazioni riscosse nel 1982.

Le disposizioni del presente accordo si applicheranno per la prima volta alle remunerazioni riscosse a decorrere dal 1° gennaio 1983.

**Articolo 7**

1. Il presente accordo rimarrà in vigore fintanto che non sarà stato denunciato.

2. Il Governo della Repubblica Francese potrà denunciare il presente accordo, nei confronti di uno, di più o di tutti i Cantoni, con notificazione al Consiglio federale svizzero. Il Consiglio federale svizzero notificherà al Governo della Repubblica Francese la denuncia del, dei o di tutti i Cantoni partecipi dell'accordo.

3. La denuncia dev'essere notificata per via diplomatica con preavviso di almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, l'accordo si applicherà per l'ultima volta alle remunerazioni riscosse nell'anno civile per la cui fine la denuncia sarà stata notificata.

Fatto a Parigi, l'11 aprile 1983, in due esemplari in lingua francese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
François de Ziegler  
Ambasciatore Straordinario  
e Plenipotenziario della  
Confederazione Svizzera

Per il Governo  
della Repubblica Francese:  
Jacques Delors  
Ministro dell'Economia,  
delle Finanze e del  
Preventivo